



Autorità di Bacino del Fiume Arno

(legge 18 maggio 1989 n. 183 art. 12)

IL COMITATO ISTITUZIONALE

PIANO DI BACINO DEL FIUME ARNO, STRALCIO "ASSETTO IDROGEOLOGICO". INTEGRAZIONI ALLE MISURE DI SALVAGUARDIA ADOTTATE CON DELIBERAZIONE DI COMITATO ISTITUZIONALE N. 185 DELL'11 NOVEMBRE 2004.

VISTA la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante "*Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*" e s.m.i., istitutiva delle Autorità di bacino di rilievo nazionale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 1989, n. 203, recante "*Costituzione dell'Autorità di bacino del fiume Arno*";

VISTO l'art. 1 comma 1 del D.L. 180/1998, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 1998, n. 267, ai sensi del quale "*le Autorità di bacino di rilievo nazionale (...) adottano piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico redatti ai sensi del comma 6-ter dell'art. 17 della legge 183/1989 e s.m.i. che contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia nonché le misure medesime*";

VISTO, inoltre, l'art. 17 comma 6-bis della legge 183/1989, ai sensi del quale "*in attesa dell'approvazione del Piano di bacino, le Autorità di bacino, tramite il Comitato Istituzionale, adottano misure di salvaguardia ... immediatamente vincolanti e ... in vigore sino all'approvazione del Piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni*";

VISTA la deliberazione di Comitato Istituzionale n. 185 dell'11 novembre 2004, con la quale è stato adottato il Piano di bacino del fiume Arno, stralcio "Assetto Idrogeologico" (PAI) e sono state adottate le relative misure di salvaguardia, che trovano applicazione fino all'entrata in vigore del D.P.C.M. di approvazione del PAI o, in mancanza, per un periodo pari e comunque non superiore a tre anni decorrenti dalla data di adozione della deliberazione n. 185, nelle aree P.I.4, P.I.3, P.F.4, P.F.3 così come individuate nelle cartografie del PAI;





Autorità di Bacino del Fiume Arno

(legge 18 maggio 1989 n. 183 art. 12)

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO, in particolare, il testo delle misure di salvaguardia contenute negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 della deliberazione di Comitato Istituzionale n. 185;

DATO ATTO CHE con nota n. 965 del 17 novembre 2004, agli atti dell'Autorità al n. prot. 5292 del 18 novembre 2004, a firma congiunta degli Assessori all'Ambiente e all'Urbanistica della Regione Toscana, è stato richiesto di integrare le misure di salvaguardia, al fine di renderle coerenti con i contenuti del PAI adottato, in particolare consentendo, negli ambiti a pericolosità idraulica molto elevata (P.I.4) e elevata (P.I.3) nonché negli ambiti a pericolosità geomorfologia da frana elevata (P.F.3), disciplinati agli articoli 8 e 10 della deliberazione n. 185, l'attuazione degli strumenti vigenti di governo del territorio anche in ambiti esterni al tessuto insediativo e prevedendo la possibilità di attuare anche nuove previsioni urbanistiche purchè nel rispetto delle norme del PAI adottato;

DATO, INOLTRE, ATTO CHE le misure di salvaguardia contenute nella deliberazione n. 185 non disciplinano espressamente le ipotesi relative alla realizzazione di opere e infrastrutture pubbliche, a differenza di quanto previsto per le medesime opere nelle norme di attuazione del PAI adottato, rispettivamente agli articoli 6 comma 1 lett. d) e 10 comma 1 lett. h), in cui si prevede il parere dell'Autorità di bacino;

CONSIDERATO CHE il Comitato Tecnico, nella seduta del 14 dicembre 2004, ha ritenuto di accogliere la richiesta avanzata dalla Regione Toscana in merito alle integrazioni alle misure di salvaguardia di cui alla deliberazione n. 185 e di apportare alle stesse le integrazioni necessarie al fine di renderle coerenti con i contenuti del PAI adottato;

VISTE le integrazioni alle misure di salvaguardia di cui agli articoli 8 e 10 della deliberazione n. 185, approvate dal Comitato Tecnico in data 14 dicembre 2004 e consistenti nello specifico:

- nell'aggiungere il termine "anche" prima delle parole "del tessuto insediativo" (quarta riga degli articoli 8 e 10 della deliberazione n. 185);





Autorità di Bacino del Fiume Arno

(legge 18 maggio 1989 n. 183 art. 12)

IL COMITATO ISTITUZIONALE

- nell'aggiungere in fondo agli articoli 8 e 10 la seguente disposizione "*L'attuazione di nuove previsioni urbanistiche potrà essere consentita solo in coerenza con il PAI adottato, previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino*";
- nell'inserire le disposizioni di cui all'art. 6 comma 1 lett. d) e 10 comma 1 lett. h) delle norme di attuazione del PAI rispettivamente negli articoli 8 e 10 della deliberazione n. 185.

VISTE le proposte di emendamento alle integrazioni sopra riportate relative alle misure di salvaguardia, elaborate dagli uffici del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e consistenti, nello specifico, in una disposizione relativa all'attuazione di nuove previsioni urbanistiche (analoga a quella già contenuta nella proposta approvata dal Comitato Tecnico e integrata con l'inciso "*salvo che non siano possibili localizzazioni alternative, i nuovi strumenti di governo del territorio non dovranno prevedere interventi di nuova edificazione*") e in un'ulteriore disposizione, da inserire agli articoli 8 e 10, riguardante la realizzazione di opere e infrastrutture pubbliche nel rispetto dei contenuti del PAI;

CONSIDERATO CHE nel corso della seduta del Comitato Istituzionale è stato concordato di procedere alla modifica dell'originaria versione delle integrazioni alle misure di salvaguardia così come approvate dal Comitato Tecnico, facendo un espresso richiamo alle disposizioni regionali vigenti per quanto attiene all'attuazione delle nuove previsioni urbanistiche, e ai contenuti del PAI per le restanti integrazioni previste;

VISTO il verbale della seduta del 15 febbraio 2005 di questo Comitato Istituzionale, costituito ai sensi dell'art.12 comma 3 della legge 183/1989 e successive modifiche e integrazioni, da cui risulta che è stato dato mandato alla segreteria tecnico-operativa dell'Autorità di bacino di predisporre il testo delle integrazioni alle misure di salvaguardia tenendo conto delle indicazioni emerse nel corso della seduta medesima;





Autorità di Bacino del Fiume Arno

(legge 18 maggio 1989 n. 183 art. 12)

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO il testo delle misure di salvaguardia di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 della deliberazione n. 185 con le integrazioni relative agli articoli 8 e 10 (Allegato n. 1), predisposte dalla segreteria tecnico-operativa dell'Autorità di bacino del fiume Arno sulla base delle indicazioni emerse nel corso della seduta di Comitato Istituzionale del 15.02.2005;

DELIBERA

ARTICOLO 1 - Sono adottate le integrazioni alle misure di salvaguardia di cui agli articoli 8 e 10 della deliberazione di Comitato Istituzionale n. 185 dell'11 novembre 2004, consistenti:


- nell'aggiungere in fondo agli articoli 8 e 10 la seguente disposizione *"Nel rispetto delle normative regionali vigenti, l'attuazione di nuove previsioni urbanistiche potrà essere consentita, previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino, in coerenza con il PAI adottato"*;
- nell'inserire, rispettivamente agli articoli 8 e 10 della deliberazione n. 185 prima dell'ultimo capoverso sopra introdotto, la seguente disposizione *"Sono, inoltre, consentiti nuovi interventi relativi ad opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti all'esterno del tessuto insediativo, nel rispetto delle norme di attuazione del PAI adottato"*;

ARTICOLO 2 - Il testo delle misure di salvaguardia di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 della deliberazione n. 185, con le integrazioni relative agli articoli 8 e 10 adottate con la presente deliberazione, è riportato in allegato (Allegato n.1) e sarà reso noto nelle forme più opportune agli enti locali nei confronti dei quali le misure di salvaguardia sono destinate ad esplicare efficacia. L'Autorità di bacino provvederà, inoltre, a pubblicare il medesimo nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Regionali delle Regioni territorialmente interessate.

Roma, 15 febbraio 2005.

IL PRESIDENTE

Ministro dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio
(Altero Matteoli)



IL SEGRETARIO GENERALE
(Giovanni Menduni)

Allegato n. 1: Testo integrato delle misure di salvaguardia di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 della deliberazione di Comitato Istituzionale n. 185.



Autorità di Bacino del Fiume Arno

TESTO INTEGRATO¹ DELLE MISURE DI SALVAGUARDIA (Articoli 7-11 della Delibera C.I. 185/2004)

ARTICOLO 7 - Fino all'entrata in vigore del D.P.C.M. di approvazione del PAI o, in mancanza, per un periodo pari e comunque non superiore a tre anni decorrenti dalla data di adozione della presente deliberazione, a sensi dell'art. 17 comma 6 bis della legge 183/1989, nelle aree P.I.4, P.I.3, P.F.4, P.F.3 così come individuate nelle cartografie allegate alla presente deliberazione e ricomprese nel territorio dei comuni di cui all'allegato n.1 alle norme di attuazione del PAI, si applicano le misure di salvaguardia riportate negli articoli che seguono.

ARTICOLO 8 - Fino all'entrata in vigore del D.P.C.M. di approvazione del PAI o, in mancanza, per un periodo pari e comunque non superiore a tre anni decorrenti dalla data di adozione della presente deliberazione, negli ambiti a pericolosità idraulica molto elevata (P.I.4) e elevata (P.I.3) del tessuto insediativo, ferma restando la necessità della sua messa in sicurezza, sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione della presente deliberazione, purchè sia dimostrato che tali interventi non determinano un aumento della pericolosità del contesto territoriale circostante e sia dimostrata, inoltre, l'assenza e/o l'eliminazione di pericoli per le persone ed i beni, anche tramite la messa a punto di interventi di carattere non strutturale.

Il titolo abilitativo all'attività edilizia o la convenzione accessiva ai piani attuativi di cui al comma precedente devono indicare i tempi e le modalità per la realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza e le condizioni che possano pregiudicare l'abitabilità e/o l'agibilità.

¹ Le integrazioni sono riportate in grassetto nel testo.





Autorità di Bacino del Fiume Arno

Fermo restando quanto previsto dalla norma n. 7 del Piano di bacino, stralcio relativo alla riduzione del Rischio Idraulico per gli interventi non compresi nel Piano ma tesi alla riduzione del rischio idraulico, il Comune competente deve dar comunicazione all'Autorità di Bacino degli interventi di messa in sicurezza previsti e, successivamente, dell'avvenuta messa in sicurezza.

Sono, altresì, consentiti interventi di sistemazione idraulica approvati dall'autorità idraulica competente, previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino sulla compatibilità degli interventi stessi con il PAI, nonché interventi di adeguamento e ristrutturazione della viabilità e della rete dei servizi pubblici e privati esistenti, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento e al contesto territoriale.

Sono, inoltre, consentiti nuovi interventi relativi ad opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti all'esterno del tessuto insediativo, nel rispetto delle norme di attuazione del PAI adottato.

Nel rispetto delle normative regionali vigenti, l'attuazione di nuove previsioni urbanistiche potrà essere consentita, previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino, in coerenza con il PAI adottato.

ARTICOLO 9 – Fino all'entrata in vigore del D.P.C.M. di approvazione del PAI o, in mancanza, per un periodo pari e comunque non superiore a tre anni decorrenti dalla data di adozione della presente deliberazione, negli ambiti a pericolosità molto elevata da processi geomorfologici di versante e da frana (P.F.4) la misura di salvaguardia ha il contenuto dell'art. 10 delle norme di attuazione del PAI.

ARTICOLO 10 – Fino all'entrata in vigore del D.P.C.M. di approvazione del PAI o, in mancanza, per un periodo pari e comunque non superiore a tre anni decorrenti dalla data di adozione della presente deliberazione, negli ambiti a pericolosità geomorfologica elevata (P.F.3) del tessuto





Autorità di Bacino del Fiume Arno

insediativo, ferma restando la necessità della sua messa in sicurezza, sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore del PAI, a condizione che siano preventivamente, o anche contestualmente nel caso di frane quiescenti, realizzate le opere di consolidamento e di messa in sicurezza.

Il titolo abilitativo all'attività edilizia o la convenzione accessiva ai piani attuativi di cui al comma precedente devono indicare i tempi e le modalità per la realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza e le condizioni che possano pregiudicare l'abitabilità e/o l'agibilità.

Il Comune competente deve dar comunicazione all'Autorità di bacino degli interventi di messa in sicurezza previsti e, successivamente, dell'avvenuta messa in sicurezza.

Sono, altresì, consentiti interventi di consolidamento, sistemazione e mitigazione dei fenomeni franosi, nonché quelli atti a indagare e monitorare i processi geomorfologici che determinano le condizioni di pericolosità, previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino sulla conformità degli interventi con gli indirizzi dalla stessa fissati.

Sono, inoltre, consentiti nuovi interventi relativi a opere pubbliche o di interesse pubblico, e gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti all'esterno del tessuto insediativo, nel rispetto delle norme di attuazione del PAI adottato.

Nel rispetto delle normative regionali vigenti, l'attuazione di nuove previsioni urbanistiche potrà essere consentita, previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino, in coerenza con il PAI adottato.

ARTICOLO 11 – Le modifiche e integrazioni della perimetrazione delle aree P.I.4, P.I.3, P.F.4 e P.F.3 riportate nelle cartografie allegate, conseguenti alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza o a rettifiche di minima entità, sono deliberate con atto del Segretario Generale, previo





Autorità di Bacino del Fiume Arno

parere favorevole del Comitato Tecnico, entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della proposta di modifica completa in tutti gli elementi richiesti.

Le modifiche conseguenti alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza devono essere promosse dal soggetto attuatore delle opere stesse immediatamente dopo l'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Le proposte di modifiche cartografiche devono essere redatte e presentate all'Autorità di Bacino secondo le indicazioni contenute nell'allegato 2 alle norme di attuazione del PAI. Tale allegato integra, per quanto previsto nel presente articolo, le misure di salvaguardia riportate negli articoli che precedono.

